

AS919 – NORME SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI INDOTTI DA IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONE E PER LA RADIOTELEVISIONE

Roma, 28 febbraio 2012

Presidente della Regione Lombardia

L'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 22 febbraio 2012 ha formulato alcune osservazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza dell'articolo 7 della Legge della Regione Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001 recante *"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"* (pubblicata in B.U.R. n. 20 del 15 maggio 2001).

In materia di installazione o modifica di impianti radioelettrici, si ricorda che la disciplina del procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di comunicazioni è stata codificata con legge statale, fermo restando il potere delle Regioni di normare in maniera compatibile con i principi fondamentali fissati dallo Stato. In tal senso, le Regioni possono esercitare la propria competenza concorrente in tale ambito nel rispetto delle scelte strategiche di tutela ambientale e della salute, effettuate a livello statale con l'adozione della legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) che ne individua i principi fondamentali.

Tra i principi fondamentali codificati nell'ambito dell'ordinamento delle comunicazioni, vale, inoltre, ricordare l'articolo 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), ai sensi del quale è vietata alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni l'imposizione di oneri o canoni, che non siano stabiliti per legge, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. La finalità sottesa a tale norma, come si evince anche dalla rilevante normativa comunitaria in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, è di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, nell'ottica di creare un unico quadro normativo europeo per le infrastrutture delle comunicazioni elettroniche.

In tale contesto la L.R. Lombardia n. 11/2001 in deroga alla riserva di legge statale in materia di oneri per l'installazione di impianti di telecomunicazione o radiodiffusione di cui all'articolo 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche pone in capo agli operatori di comunicazioni gli oneri dell'attività istruttoria svolta dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA) per la verifica del rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche fissate dalla legge quadro *supra* citata. Di talché essa risulta in contrasto con un principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni, la cui finalità è anche la tutela della concorrenza, intesa come divieto di discriminazione degli operatori di comunicazione nell'ottica di creazione di un mercato unico europeo delle infrastrutture di rete.

A tale riguardo, come già ha avuto modo di sottolineare la Corte Costituzionale nel censurare le analoghe normative regionali sul controllo delle emissioni elettromagnetiche di Valle d'Aosta, Liguria e Toscana¹, la riserva di legge sancita dall'articolo 93, oltre a riferirsi alla sola legge statale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni elettroniche, teso a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio ed evitare, appunto, che organismi come le Regioni possano invece prevedere liberamente degli oneri pecuniari a carico dei soggetti operanti nel proprio territorio, determinando eventuali ingiustificate discriminazioni rispetto ad operatori attivi nel territorio di altre Regioni in cui tali oneri non siano previsti. La Consulta ha individuato nella tutela della concorrenza *sub specie* di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nei mercati interessati la finalità sottesa alla norma in esame.

Nel caso di specie, gli oneri introdotti dalla L.R. Lombardia n. 11/2001 per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, incidendo sui costi sottostanti l'attività degli operatori che gestiscono reti di telefonia mobile e reti di radiodiffusione televisiva e sonora, sono idonei a determinare un'alterazione della parità del confronto competitivo nei relativi mercati, sia su base nazionale che locale.

Pertanto, l'Autorità auspica che l'amministrazione in indirizzo voglia tener conto nelle proprie determinazioni di quanto sopra esposto, procedendo rapidamente ad adeguare le disposizioni in parola alla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale; si chiede, inoltre, di comunicare a questa Autorità le iniziative assunte in seguito al presente parere,

¹ [Cfr. sentenze n. 272 del 22 luglio 2010; n. 450 del 28 dicembre 2006; n. 336 del 27 luglio 2005.]

facendo presente che questa Autorità può contestare gli atti esecutivi della citata normativa regionale con le modalità di cui all'articolo 21-*bis* della Legge n. 287/90.
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa